

Ferrovie dello Stato  
13/12/2006

RFI-DTC\A0011\PI2006\0003354

Direzione Tecnica  
il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario  
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESSE FERROVIARIE Loro sedi  
(secondo indirizzo)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO  
Rep. Coordinamento e Supporti Generali  
Uff. Movimenti e Trasporti  
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA Loro sedi  
(secondo indirizzo)

Oggetto: Prescrizione. Superamento a via impedita di segnali di protezione di località di servizio o dei segnali con funzione di protezione zona caduta massi.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone - nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra, in attesa dell'aggiornamento dei testi regolamentari ed ad integrazione e modifica della normativa vigente, con la presente si prescrivono le modalità che devono essere osservate, in via sperimentale, per il superamento a via impedita dei segnali di protezione di località di servizio muniti o meno delle lettere luminose P - D od A e dei segnali con funzione di protezione di zona soggetta a caduta massi.

**1) Superamento a via impedita dei segnali di protezione di località di servizio su linee a dirigenza locale**

Per il superamento a via impedita del segnale di protezione di una località di servizio il capotreno, trascorsi 3 minuti dall'arresto del treno, deve accertare il presenziamento dell'impianto mettendosi in comunicazione telefonica con la

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



località medesima, oppure, in assenza di risposta, con la località di servizio successiva, oppure all'occorrenza con il Dirigente Centrale.  
In caso di impossibilità, da parte del capotreno, di mettersi in comunicazione, si dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze.  
La predetta procedura deve essere osservata anche nei casi di segnale di protezione munito di lettera luminosa P - D od A disposto a via impedita e con tale lettera luminosa spenta.

**2) Superamento a via impedita dei segnali di protezione di zone soggette a caduta massi**

**A) *SEGNALI MUNITI DI LETTERA LUMINOSA "P" AVENTI ANCHE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DI ZONA SOGGETTA A CADUTA MASSI***

Il capotreno (o l'agente treno sulle linee telecomandate), trascorsi 3 minuti dall'arresto del treno o subito qualora la circolazione fosse regolata col regime del blocco telefonico dovrà mettersi in comunicazione, sulle linee a Dirigenza Locale, con il DM della stazione successiva o, all'occorrenza, con il DC, oppure sulle linee telecomandate con il DCO.

In caso di impossibilità, da parte del predetto agente, di mettersi in comunicazione, si dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze.

Il DM (o il DCO) espletati gli accertamenti di cui all'art. 48/3 *a* R.S. e non avendo ricevuto notizie circa l'eventuale ingombro del binario nel tratto soggetto a caduta massi, dovrà trasmettere al treno la seguente prescrizione: "Proseguite dal P.B.A. n° ..... con segnale disposto a via impedita da considerarsi permissivo".

Qualora la circolazione fosse regolata col regime del blocco telefonico (o giunto telefonico in caso di linee in telecomando) il DM (o il DCO) deve praticare la seguente prescrizione: "Superate il segnale di P.B.A. n° .... disposto a via impedita. Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi".

Resta inteso che i treni non dovranno mai essere preventivamente esonerati dal rispetto dei segnali che hanno anche la funzione di protezione della zona soggetta a caduta massi.

**B) *SEGNALI MUNITI DI LETTERA LUMINOSA "A" AVENTI ANCHE LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DI ZONA SOGGETTA A CADUTA MASSI***

Il capotreno (o l'agente treno sulle linee telecomandate), trascorsi 3 minuti dall'arresto del treno, o subito qualora la circolazione fosse regolata col regime del blocco telefonico, dovrà mettersi in comunicazione, sulle linee a Dirigenza Locale,



con il DM della stazione successiva o, all'occorrenza, con il DC, oppure sulle linee telecomandate con il DCO.

In caso di impossibilità, da parte del predetto agente, di mettersi in comunicazione, si dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze.

Il DM (o il DCO) espletati i necessari accertamenti circa la libertà della tratta da rotabili e non avendo ricevuto notizie circa l'eventuale ingombro del binario nel tratto soggetto a caduta massi, provvederà a notificare al treno, oltre alle altre prescrizioni occorrenti per il superamento del segnale, anche la seguente prescrizione: "Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi".

Qualora la circolazione fosse regolata col regime del blocco telefonico (o giunto telefonico in caso di linee in telecomando), il DM (o il DCO) deve praticare la seguente prescrizione: "Superate il segnale di P.B.I. n° ... .. disposto a via impedita. Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi".

Resta inteso che i treni non dovranno mai essere preventivamente esonerati dal rispetto dei segnali che hanno anche la funzione di protezione della zona soggetta a caduta massi.

**Q) *SEGNALI NON MUNITI DI LETTERA LUMINOSA AVENTI LA SOLA FUNZIONE DI PROTEZIONE DI ZONA SOGGETTA A CADUTA MASSI***

Il capotreno (o l'agente treno sulle linee telecomandate), dovrà mettersi subito in comunicazione, sulle linee a Dirigenza Locale, con il DM della stazione successiva o, all'occorrenza, con il DC, oppure sulle linee telecomandate con il DCO.

In caso di impossibilità, da parte del predetto agente, di mettersi in comunicazione, si dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze.

Il DM (o il DCO), non avendo ricevuto notizie circa l'eventuale ingombro del binario nel tratto soggetto a caduta massi, praticherà la seguente prescrizione: "Superate il segnale di protezione zona caduta massi, ubicato al km ... .. disposto a via impedita. Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi".



D) *INDICAZIONI NEI FASCICOLI LINEA*

Nelle fiancate principali dell'Orario di servizio deve essere sempre riportata l'indicazione che i citati segnali svolgono la funzione di protezione della zona soggetta a caduta massi con annotazione che rimanda alle "Disposizioni varie per tratti di linea".

In tali Disposizioni, deve essere riportata, con il titolo: "Zona caduta massi. Fermata treni ai segnali ubicati al Km ..... (senso treni pari) e al Km ... .. (senso treni dispari)", e, a seconda dei casi, la presente normativa.

La presente prescrizione entra in vigore dalle ore 00.01 del 01/02/2007 e dalla stessa ora e data è abrogata la circolare M.111/3/48/105 - IE.51.3.52946 - TV 41.1/400.2/400.39 del 27/01/1983 "Segnali di BA con associata funzione di protezione zona caduta massi".

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4, 10, 11 e 36 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Giorgio Di Marco